

⇒ **Divieti per alcune specie**

È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

- quattro centimetri per il Genere *Boletus* sezione *Edules* (porcini);
- due centimetri per l'*Hygrophorus marzuolus* (dormiente) e per il *Lyophyllum gambosum* (prugnolo)

È vietata inoltre la raccolta dell'ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

⇒ **Condizioni per la raccolta**

La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.

La raccolta può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).

I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.

È vietato l'uso di sacchetti di plastica.

Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.

Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all'interno delle aree boscate.

⇒ **Info**

Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde **800-860070**.

www.regione.toscana.it/agricoltura/boschiforeste



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



Funghi

Nuove norme per la raccolta

Legge regionale n.16/99 modificata
dalla L.R. n. 58 del 17/11/2010



⇒ L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata dalla Regione

Nuove norme, più semplici e omogenee su tutto il territorio regionale, per la raccolta dei funghi. La legge regionale n. 16 del 22/3/1999 che disciplina l'attività di raccolta degli epigei spontanei è stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 che è entrata **in vigore il 1 gennaio 2011**.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.

⇒ Numero di conto corrente

L'autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale **n. 6750946**, intestato all'Amministrazione regionale.

La ricevuta deve riportare la causale 'Raccolta funghi' e le generalità del raccoglitore e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere riportate le generalità del minore.

⇒ Residenti in Toscana

I residenti in Toscana devono versare **13 euro per un'autorizzazione valida sei mesi** oppure **25 euro per un anno**; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952.

Di analoga riduzione beneficiano i ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.

Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.

⇒ Autorizzazione turistica

I non residenti in Toscana devono, invece, pagare 15 euro per un giorno, oppure 40 euro per sette giorni consecutivi. La data o l'indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura 'Raccolta funghi'.

In base a specifiche convenzioni con la Giunta regionale, i Comuni toscani possono attivare ulteriori modalità di riscossione degli importi per i non residenti. In questo caso viene riconosciuta ai Comuni una parte degli introiti.

⇒ Versamenti effettuati entro il 2010

Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro il 31/12/2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (6, 12 o 36 mesi dalla data del versamento); le autorizzazioni turistiche decadono il 31/12/2010.

Tutte queste sono le principali novità, introdotte con la L.R. 58/2010 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2011.

⇒ 3 kg il tetto giornaliero

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di **tre chilogrammi a testa**, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari conosciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a **dieci** solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, raccolgano nel proprio comune di residenza.

Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.

Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

